

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1039)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, VIVIANI, ZUCCALA, LICINI e CUCINELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1973

Modifica in materia di sequestro penale di opere cinematografiche, teatrali, libri, giornali e di qualunque altra opera d'arte

ONOREVOLI SENATORI. — Una recente sentenza della Corte di cassazione in materia di sequestro di opere cinematografiche ha suscitato vivo allarme ed indignate reazioni per i pericoli che ne possono derivare alla libertà di espressione. Si è stabilito, infatti, che il sequestro dell'opera cinematografica permanga nonostante la sentenza assolutoria, se non irrevocabile. Il che significa in pratica inibire la possibilità di manifestazione del proprio pensiero, attraverso uno strumento singolarmente valido quale è quello audio-visivo, giacchè — come ognuno comprende — un film a distanza di 4-5 anni (durata media di un processo) perde irrimediabilmente, non solo di attualità, ma anche di valore.

Di qui la necessità di un pronto intervento del potere legislativo. A tal fine riteniamo

doveroso presentare all'approvazione di questa Assemblea il presente disegno di legge che ha l'obiettivo, non di risolvere l'annoso problema di contemperare esigenze contrastanti, ma piuttosto e soltanto di non annullare la possibilità di libera manifestazione del pensiero, anche dopo che una sentenza assolutoria neghi l'esistenza della violazione di legge.

Del resto, questo orientamento si inquadra nel sistema, giacchè la sentenza è considerata provvisoriamente esecutiva in relazione al bene della libertà del cittadino (che ha diritto ad essere liberato dopo l'assoluzione, nonostante l'impugnazione). Lo stesso principio appare doveroso applicare in materia di libera manifestazione del pensiero.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

Il sequestro di opere cinematografiche, teatrali, libri, giornali e di qualunque altra opera d'arte perde efficacia dopo la sentenza di assoluzione, anche se impugnata.

In caso di condanna successiva ed irrevocabile, il provvedimento cautelare riacquista efficacia.